

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 31 gennaio 2005, n. 18

**Disciplina del settore fieristico.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione

Capo II  
Organizzazione di manifestazioni fieristiche

Art. 4 Certificazione del bilancio

Art. 5 Requisiti di onorabilità degli organizzatori

Art. 6 Denuncia di inizio attività

Art. 7 Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Art. 8 Requisiti degli spazi fieristici

Art. 9 Gestione dei quartieri fieristici

Art. 10 Calendario fieristico

Art. 11 Concomitanze fra manifestazioni fieristiche

Capo III  
Vigilanza e sanzioni

Art. 12 Vigilanza

Art. 13 Sanzioni

Capo IV  
Settore fieristico

Art. 14 Monitoraggio

Art. 15 Coordinamento interregionale

Capo V  
Disposizioni finali

Art. 16 Regolamento di attuazione

Art. 17 Abrogazioni

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività fieristica ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi e dello sviluppo delle relazioni commerciali.

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;
- b) "quartiere fieristico" l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
- c) "ente fieristico" il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
- d) "superficie netta" la superficie in metri quadrati effettivamente occupati dagli espositori;
- e) "disciplinare della manifestazione" il regolamento della manifestazione fieristica.

Art. 3  
Ambito di applicazione

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
- b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
- c) le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali.

Capo II  
Organizzazione di manifestazioni fieristiche

Art. 4  
Certificazione del bilancio

1. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale, di cui all'articolo 7, si richiede agli organizzatori la certificazione del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.

Art. 5  
Requisiti di onorabilità degli organizzatori

1. Non possono svolgere l'attività fieristica:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Il divieto di esercizio dell'attività fieristica, permane per la durata di tre anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d) dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata revocata.

3. Ove l'attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

#### Art. 6

##### Denuncia di inizio attività

1. Per lo svolgimento di manifestazione fieristica è necessaria la denuncia di inizio attività presentata almeno trenta giorni prima da parte dell'organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.

2. Nella denuncia di inizio attività l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.

3. Alla denuncia di inizio attività è allegato il disci-

plinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.

#### Art. 7

##### Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

3. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 16.

4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 16.

5. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da parte del soggetto organizzatore contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività di cui all'articolo 6.

#### Art. 8

##### Requisiti degli spazi fieristici

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

#### Art. 9

##### Gestione dei quartieri fieristici

1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

#### Art. 10

##### Calendario fieristico

1. Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regio-

nale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 16.

5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

#### Art. 11

##### Concomitanze fra manifestazioni fieristiche

1. Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le manifestazioni fieristiche programmate.

#### Capo III

##### Vigilanza e sanzioni

#### Art. 12

##### Vigilanza

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e a introitare i proventi.

#### Art. 13

##### Sanzioni

1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza denuncia di inizio attività si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

#### Capo IV

##### Settore fieristico

#### Art. 14

##### Monitoraggio

1. La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.

#### Art. 15

##### Coordinamento interregionale

1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.

#### Capo V

##### Disposizioni finali

#### Art. 16

##### Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento, la Regione, stabilisce:

- a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
- b) i requisiti di quartieri e spazi fieristici;
- c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
- d) i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.

#### Art. 17

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 16 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (Riforma della disciplina relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali);
- b) legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e fiere e esposizioni);

c) legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 11-ter della L.R. 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la L.R. 10 marzo 1987, n. 18);

d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di mostre e fiere).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 31 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.01.2005.

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 19

**Norme sul sistema regionale dei beni culturali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Principi

**Capo II**

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli  
altri soggetti

Art. 3 Rapporti con lo Stato

Art. 4 Rapporti con gli enti locali

Art. 5 Rapporti con università, istituzioni di ricerca,  
istituzioni di cultura

Art. 6 Rapporti con soggetti privati singoli o associati

Art. 7 Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati

**Capo III**  
**Strumenti attuativi**

Art. 8 Forme dell'intervento regionale

Art. 9 Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi

Art. 10 Sistema informativo

Art. 11 Linee di indirizzo e standard tecnici

Art. 12 Attuazione della legge

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate all'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto.

2. La Regione promuove l'integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.

**Art. 2**  
**Principi**

1. L'intervento regionale è improntato ai seguenti principi:

a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;

b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;

c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;

d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;

f) valorizzazione dell'attività di ricerca.

**Capo II**

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli  
altri soggetti

**Art. 3**

Rapporti con lo Stato

1. La Giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'eserci-